

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1096/AV5 DEL 13/10/2016

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Fermo n. 91/2016: pagamento importo franchigia aggregata al sig. B.L.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di liquidare, facendo seguito a quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Fermo n. 91/2016, al sig. B.L. la somma di € 152.932,09, importo corrispondente alla franchigia aggregata rimanente a carico dell'ASUR Marche Area Vasta n. 5 (ex zona San Benedetto del Tronto) come previsto nella polizza Lloyds of London n. 1498269;
2. di provvedere ad effettuare un unico versamento, come richiesto dai tre attori B.L., G.L., B.C. sul C/C bancario IBAN IT23B010056966000000008919 intestato al sig. B.L.;
3. di imputare detta somma sul fondo denominato "ALTRI FONDI PER RISCHI" n. 0202030105 del Bilancio Asur;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO e PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:
Codice di procedura civile
Legge n. 13/2003 e smi

- Con atto di citazione notificato all'ente in data 23/03/2010, i Sigg.ri B.L., G.L., B.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), convenivano in giudizio questo ente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis, In via principale: accertata la colposa responsabilità dei sanitari dell’Unità Operativa Oculistica e Neurologica dell’Ospedale Civile di Fermo, dell’Unità Operativa Oculistica dell’Ospedale di San Severino Marche e del reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile di San Benedetto, e quindi della convenuta Azienda Sanitaria Unica delle Marche, che tennero in cura l’attore Dott. Berdini Luca, dichiarare la convenuta responsabile delle lesioni patite, a causa della malaccorta esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui in premessa, dal Dott. B. L. e dalla Sig.ra G. L., nonché dei danni non patrimoniali e patrimoniali tutti, nessuno escluso patiti dal Dr. B.L. dalla sig.ra G. L. e dalla sig.ra B. C., condannando la Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in persona del legale rapp.te, a risarcire gli istanti, in proprio e nella qualità di congiunti, per le causali di cui in narrativa, di tutti i danni patiti, patrimoniali, non patrimoniali (pregiudizi biologici, morali, relazionali-esistenziali, alla serenità familiare ecc. come sopra descritti in premessa) con le somme che più sembreranno di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di natura compensativa dalla data dell’evento (08/08/2001) al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”*.
- Il procedimento giudiziale coinvolgeva i presidi ospedalieri di Camerino, Fermo e San Benedetto del Tronto.
- Per economia di mezzi processuali, considerato il radicamento del giudizio avanti al Tribunale di Fermo, veniva concordato che la causa sarebbe stata gestita processualmente ed unicamente dall’Avv. Domenico Capriotti dell’Ufficio Legale della ex Zona Territoriale n. 11 di Fermo.
- In data 21.10.2010 il predetto legale si costituiva in giudizio, a difesa del giusto operato degli operatori sanitari dei plessi ospedalieri delle ex ZZ.TT. n.10 Camerino, n. 11 Fermo e n.12 San Benedetto del Tronto.
- La ex Zone Territoriali erano provviste, all’epoca, di copertura assicurativa per la responsabilità civile in base alle seguenti polizze:
 - Zona Territoriale n. 11 di Fermo, compagnia assicuratrice LLOYD'S con sede legale in Milano (polizza n. 1498261);
 - Zona Territoriale n. 10 di Camerino, compagnia assicuratrice SAI Fondiaria (polizza n. 733018787/07);

- Zona Territoriale n. 12 di S. Benedetto del Tronto, compagnia assicuratrice LLOYD'S con sede legale in Milano (polizza n. 1498269).
- L'avv. Capriotti, pertanto, provvedeva alla chiamata in causa delle predette società assicuratrici.
- Per quanto riguarda la ex Zona Territoriale di San Benedetto del Tronto oggi Area Vasta n.5, il contratto n. 1498269 per la copertura della responsabilità civile verso terzi, stipulato con la società Lloyd's Of London, prevedeva una franchigia annua aggregata per annualità assicurativa, che sarebbe rimasta comunque a carico dell'ente. In buona sostanza il pagamento di risarcimenti fino alla concorrenza di tale somma doveva rimanere a carico dell'assicurata.
- Il Tribunale di Fermo con sentenza n. 91/2016 del 17/02/2016 nella causa R.G. n. 619/10, condannava la convenuta Asur al risarcimento dei danni in favore dei tre attori: B.L., G.L. e B.C. e condannava altresì al pagamento delle spese legali. In accoglimento della domanda proposta dall'Asur nei confronti delle compagnie assicurative terze chiamate in causa, il Tribunale condannava le predette Assicurazioni a tenere indenne Asur da ogni somma condannata a pagare agli attori – salva la franchigia - in via solidale nel rapporto esterno e in via parziaria nei rapporti interni.
- La citata sentenza, munita di formula esecutiva, veniva quindi notificata alla sede legale dell'ASUR in data 09/03/2016.
- Esaurito il periodo dilatorio di pagamento di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 -1° c. del D.L. 669/1996, l'ASUR richiedeva alle società assicuratrici coinvolte di provvedere al pagamento del dovuto, salvo ed impregiudicato ogni diritto di ripetizione ed impugnazione giudiziale.
- La società assicuratrice Lloyd, tramite il servizio liquidazione danni Studio Marketform di Napoli, al fine di evitare l'avvio di una procedura esecutiva, dichiarava di farsi carico del 67% dei pagamenti dovuti mentre il restante 33% rimaneva a carico della Unipol-Sai assicurazioni succeduta, nelle more del giudizio, alla Compagnia Assicuratrice SAI Fondiaria.
- Quindi lo studio Marketform srl per conto di Lloyd's comunicava in data 8.07.2016 di provvedere a versare nei conti dell'Assicurata la quota di danno a carico di Lloyd's decurtata dall'importo corrispondente alla franchigia aggregata, rimanente a carico di Asur Area Vasta n. 5 (ex Zona Territoriale n.12) pari ad € 152.932,09.
- Con nota del 29/07/2016 i Sigg.ri B.L., G.L., B.C. richiedevano il versamento di tutte le somme a loro dovute, comprese le spese legali, unicamente sul c/c bancario intestato al Sig. B.L.
- Con determina del Direttore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo si è provveduto al pagamento del risarcimento del danno a mezzo del versamento della somma complessiva di € 1.701.167,54. Nel provvedimento dell'Area Vasta di Fermo veniva precisato che la somma di € 152.932,00, quale franchigia assicurativa contrattuale a carico della ex Zona Territoriale n. n. 12 di S. Benedetto del Tronto, doveva essere direttamente pagata agli attori dall'Area Vasta n. 5.
- In considerazione della necessità di ottemperare alla richiesta di pagamento nel rispetto delle clausole contrattuali riguardanti la gestione dei sinistri ed il pagamento diretto di risarcimenti rientranti nel limite di franchigia si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 5 quanto segue:
 1. di liquidare, facendo seguito a quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Fermo n. 91/2016, al sig. B.L. la somma di € 152.932,09, importo corrispondente alla franchigia aggregata rimanente a carico dell'ASUR Marche Area Vasta n. 5 (ex zona San Benedetto del Tronto) come previsto nella polizza Lloyds of London n. 1498269;

2. di provvedere ad effettuare un unico versamento, come richiesto dai tre attori B.L., G.L., B.C. sul C/C bancario IBAN IT23B0100569660000000008919 intestato al sig. B.L.;
3. di imputare detta somma sul fondo denominato "ALTRI FONDI PER RISCHI" n. 0202030105 del Bilancio Asur;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE U.O.C.
SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)**

Per il parere infrascritto

Il Dirigente del Controllo di Gestione - Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo sorgente dal presente atto sarà imputato al fondo denominato "ALTRI FONDI PER RISCHI" n. 0202030105 del Bilancio Asur.

**Il Dirigente UO Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)**

**Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)**

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome degli attori